



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Determinazione

n. 1376 del 24/09/2018

OGGETTO: COMPUTO INDICE E APPLICAZIONE MECCANISMO REVISIONALE CONTRATTO DI REP. 2237/2016 - RECUPERO SOMME PER MANCATE FORNITURE DI ATTREZZATURE - APPROVAZIONE SCHEMA INTEGRATIVO AL CONTRATTO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell' art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;
- in attesa dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'ARO/3, il Comune di Castellana Grotte, con determinazione n. 125 del 30.10.2015 ha indetto una gara d'appalto per garantire lo svolgimento del servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio;
- all'esito della procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria l'ATI ER.CAV s.r.l. – AREA SUD Milano S.p.A.;
- con contratto di Rep. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016 l'aggiudicataria si è obbligata a svolgere il servizio per il periodo di due anni, decorrenti dal 27 giugno 2016, prorogabili per un altro anno, laddove non fosse nelle more intervenuta l'aggiudicazione della gara nell'ambito dell'ARO;
- con nota prot. 7153 del 26.03.2018 il Comune di Castellana Grotte, in virtù della previsione di cui all'art.7 comma 2 del c.s.a. poi confluita, con integrazione, nell'articolo 2 del contratto innanzi citato, ha esercitato la facoltà prevista dal contratto di proroga del servizio per il periodo necessario all'affidamento della gara che l'ARO/3 è ormai prossima ad indire;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell' art.1 della L. 146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell' art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
 - ai sensi dell'art 177 co. 4 del D.lgs 152/06, la gestione integrata dei RSU deve essere svolta assicurando l'assenza di pericoli per la salute dell'uomo e di procedimenti che possano produrre danni al paesaggio, ai siti tutelati, all' acqua, all' aria, al suolo, alla fauna ed alla flora o che possano produrre inconvenienti causati da odori e rumori;
 - ai sensi dell' art. 177 co. 5, gli enti locali esercitano le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
 - il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;
 - la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione amministrativa dell'Ente Locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale;
 - pertanto, è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sull'intero territorio comunale nonché garantire continuità al servizio di trasporto dei rifiuti urbani;
- CHE la Giunta con proprio atto n. 92 del 18.06.2018 stabiliva avvalersi di proroga tecnica per giorni 300 con l'ATI Areasud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l. per i servizi di igiene urbana giusta previsioni ex articolo 2 del contratto citato



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

[«fosse necessario prorogare [...] l'Impresa appaltatrice sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio"»]

CHE per quanto attiene alla mandante Er.Cav. s.r.l. si verte nelle previsioni ex art. 32 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto, coma da nota degli Amministratori Straordinari della società pervenuta al n. 14900 del protocollo generale in data 28 giugno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione n. 951 del 20.06.2018 si prendeva atto della deliberazione di Giunta n. 92/2018 impegnando la spesa occorrente per la proroga disposta.
- Che nel predetto atto si rinviava a successivo atto per la definizione degli aggiornamenti del canone intervenuti per il meccanismo revisionale, per la verifica della debenza degli ammortamenti e per altre eventuali partite di dare e avere.

RICHIAMATO l'articolo 18 del vigente c.s.a. e dato atto che l'applicazione dell'istituto di revisione del canone trova applicazione con computo dell'indice applicabile per il periodo dalla data di avvio del servizio (luglio 2016 a giugno 2017) nel modo che segue:

- Variazione costo del personale + 0,8089; (*)
- Variazione costo esercizio automezzi + 1,8018; (**)
- Variazione costo materiali di consumo + 0,7968 (***)
- Media $(50\% \times 0,8089 + 25\% \times 1,8018 + 25\% \times 0,7968) = 1,054$
- Legenda: (*) incremento medio costo del personale:
 - media percentuale tra (costo annuo operaio 3 livello a luglio 2017 – costo annuo operaio 3 livello a giugno 2016) diviso per il costo annuo operaio 3 livello luglio 2017
 - media percentuale tra (costo annuo operaio 2 livello a luglio 2017 – costo annuo operaio 2 livello a giugno 2016) diviso per il costo annuo operaio 2 livello luglio 2017
- Legenda: (**) variazione costo esercizio automezzi indice Istat prezzi al consumo FOI Trasporti: $(101,7-99,9)/99,9 \times 100 = 1,8018$;
- Legenda: (***) variazione indice Istat prezzi al consumo FOI altri beni e servizi: $(101,2-100,4)/100,4 \times 100 = 0,7968$;

VISTA la corrispondenza intervenuta con la mandataria Areasud S.p.A.:

- Richiesta mandataria revisione del canone pervenuta al n. 5678 in data 08.03.2018;
- Riscontro prot. 9737 del 27.04.2018;
- Nota mandataria pervenuta al n. 11006 del 15.05.2018
- Riscontro prot. 12045 del 25.05.2018;
- Nota mandataria pervenuta al n. 19110 del 28.08.2018

RITENUTA la completezza dell'istruttoria e l'applicazione del meccanismo revisionale secondo l'indice sopra esplicitato pari a **1,054**, in rettifica a quanto comunicato con nota prot. 9737 del 27.04.2018, a partire dal mese di luglio 2017 con un adeguamento del canone così determinato: canone iniziale €. 2.640.409,20 + 1,054% = canone annuo rivalutato €. 2.668.239,11 al netto dell'iva con un incremento del canone annuo con decorrenza luglio 2017 pari a complessivi €. **27.829,91 annui** ovvero **2.319,16 mensili** al netto dell'iva.

LETTO l'articolo 32 del vigente capitolato speciale di appalto;

LETTO il prospetto ammortamenti del progetto a base di gara nel quale vengono indicate le voci relative al costo degli investimenti ammortizzabili in termini di attrezzature e automezzi e verificato che gli ammortamenti per le attrezzature, a norma dell'articolo 32 del c.s.a. sono da riconoscere anche per il periodo di proroga mentre gli ammortamenti per gli automezzi non sono previsti.

RICHIAMATA la nota prot. 12160 del 28.05.2018 con la quale si contestava la mancata fornitura di attrezzature previste nel progetto offerta per l'importo di €. 135.503,58 al lordo dell'iva per un importo netto pari ad €. **111.068,51**

RITENUTO perdurando ad oggi la mancata fornitura delle attrezzature indicate nella richiamata nota, procedere a trattenere la somma complessiva di €. 111.068,51 in quote di €. 13.883,56 mensili da applicare alle fatture in scadenza nel periodo compreso dalla mensilità di luglio 2018 alla mensilità di febbraio 2019.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

per i motivi in premessa specificati:

1. Di prendere atto e far propria la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. Di riconoscere all'ATI Areasud Milano Er.Cav. s.r.l. l'adeguamento del canone a partire da luglio 2017 in ragione di € 2.319,16 mensili giusta istruttoria e prospetto di calcolo sopra esplicitato.
3. Di applicare perdurando ad oggi la mancata fornitura delle attrezzature indicate nella richiamata nota prot. 12160/2018, a decorrere dal mese di luglio 2018 fino al mese di febbraio 2019 sulle fatture mensili relative al canone, la trattenuta mensile pari ad € 13.883,56 fino a concorrenza dell'importo di **€ 111.068,51**
4. Di trattenere la somma di € 27.829,92 spettante all'ATI a titolo di revisione del canone, come maturata dal mese di luglio 2017 a tutto giugno 2018 sulla base delle previsioni di cui agli articoli 16 e 20 del vigente c.s.a., salvo restituzione a verifica degli obiettivi indicati nell'articolo 20;
5. Approvare l'allegato schema di atto integrativo al contratto di Rep. n. 2237 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
6. Di dare atto che da luglio 2017 l'importo del canone mensile per l'intervenuta revisione prezzi è pari ad € 222.353,26 oltre i.v.a.;
7. Di dare atto per quanto precede ed effettuati i recuperi e trattenute sopra specificati che, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2018 per il prosieguo dell'appalto, sarà corrisposto un canone mensile pari a € 222.353,26, salvo applicazione delle ritenute previste dall'articolo 16 del c.s.a. .
8. Dare atto che la spesa specificata al punto 7. trova copertura sul capitolo 12950 del bilancio degli esercizi finanziari 2018 e 2019.
9. Di rinviare a successivo atto una più puntuale quantificazione della quota ammortamenti, previo acquisizione delle note spese e altri documenti giustificativi degli avvenuti acquisti che saranno richiesti con separata nota all'ATI in relazione alla fornitura di attrezzature
10. Di notificare il presente atto all'ATI Areasud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l.

Li, 24/09/2018

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Larizza
(atto sottoscritto digitalmente)